

# INTRODUZIONE

È un'Unione Europea al bivio quella che troviamo oggi davanti a noi: nel mezzo di una crisi pandemica senza precedenti, e dopo aver affrontato due crisi - quella finanziaria e quella migratoria - non senza ripercussioni, l'Unione è chiamata a ripensare se stessa e il suo futuro.

Al bivio l'Unione si è in qualche modo sempre (ri)trovata. Che sia per destino o per condanna, fra le spinte post-nazionali e le dure posizioni dei sovranisti, fra il rigore e l'apertura alla spesa, fra le posizioni degli intergovernativisti e quelle dei federalisti, l'UE si è vista più volte, nel corso della sua storia, costretta a decidere che strada volesse intraprendere, pena la sua morte.

Tuttavia, mai come oggi, il bivio sembra ancora più evidente; ed è un bivio che impone una scelta essenziale. Quella tra l'accettare l'importanza di una maggiore e differente integrazione - cooperativa, solidale, partecipativa - per superare il deficit democratico, per potersi affermare come un attore globale stabile, per superare la sub-ottimalità della sua area valutaria, e il continuare a perseguire la strada della conservazione, in un mondo a tendenza multipolare che stringe l'Unione tra i suoi confini, le sue insicurezze, le sue idiosincrasie.

La strada intrapresa sembrerebbe la prima. Ne sono prova gli ultimi avvicendamenti a Bruxelles. Ne è prova, soprattutto, la volontà, con la Conferenza sul Futuro dell'Europa, di iniziare un processo di riflessione oltre le stanze della tecnica, aperto alla società civile. Sarà fondamentale cogliere quest'occasione per ripensare in maniera radicale il percorso europeo, comprenderne appieno le sfide ed il modo in cui affrontarle.

Questo Policy Brief sul futuro dell'Unione europea ha come suo obiettivo quello di delineare una serie di proposte per il superamento delle problematiche strutturali e delle idiosincrasie che hanno caratterizzato l'Unione in questi suoi anni di vita.

Il documento si sofferma sull'analisi di cinque macro-aree, rispetto alle quali tenta di sviluppare le sue proposte: istituzioni e processi democratici, governance economica e unione monetaria, sfide digitali, transizione ecologica, azione esterna.

### **Istituzioni e Processi Democratici**

L'origine dell'UE quale realtà orientata ad obiettivi tecnico-funzionali, così come l'assenza di una comunità politica europea, sono alla base del deficit democratico che affligge le istituzioni europee ancora oggi. Per rendere il processo decisionale europeo più incisivo ed inclusivo, si suggerisce una procedura volta a superare il voto all'unanimità in Consiglio, l'estensione dell'iniziativa legislativa al Parlamento europeo e ai Parlamenti Nazionali, l'introduzione di un referendum abrogativo a livello europeo. Inoltre, al fine di incoraggiare l'emersione di un senso di appartenenza comune, si raccomandano l'introduzione, per le elezioni europee, di liste ascrivibili a strutture partitiche transnazionalmente organizzate e consolidate, l'insegnamento dell'UE nelle scuole secondo nuove modalità, l'obbligatorietà di ERASMUS+ per gli studenti universitari, la fondazione di un'emittente televisiva pubblica europea.

### **Governance Economica e UME**

Questa sezione, a margine di una breve analisi, si sofferma su due questioni. In primo luogo, delineerà un'idea di riforma istituzionale dell'UME, che veda come suo scopo il raggiungimento di un'ottimalità dell'unione monetaria attraverso la creazione di un'unione fiscale, il completamento delle unioni bancaria e dei mercati capitali, un ripensamento del ruolo della BCE come prestatore di ultima istanza. In secondo luogo, inserendosi nell'attuale dibattito sulla riforma del Patto di Stabilità, suggerirà i tratti essenziali di una riforma delle regole, con particolare riferimento alla necessità di un superamento del regime basato sui principi dell'equilibrio del bilancio strutturale e della contrazione fiscale simmetrica.

## **Sfide Digitali**

La sezione analizza l'attuale regolamentazione europea in materia digitale, per poi avanzare due macro-proposte. In primo luogo, si offriranno delle linee guida per la creazione di una vera e propria "società digitale europea", basate su una più capillare formazione, una semplificazione dei meccanismi d'ingresso nel mercato e un ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni. In secondo luogo, si definiscono i modi attraverso cui rendere più trasparenti i meccanismi che caratterizzano l'Intelligenza Artificiale.

## **Transizione Ecologica**

Questa parte pone attenzione sull'importanza di uno sviluppo maggiormente sostenibile e incentrato su un'economia circolare. Dopo aver analizzato il contesto politico e normativo nazionale ed europeo sulla tematica, il capitolo sviluppa una serie di proposte volte ad ottimizzare il Piano d'Azione per l'Economia Circolare, ponendo l'accento sia sull'importanza del coordinamento tra i vari attori coinvolti, che sull'utilizzo di nuovi strumenti digitali che possano facilitare la condivisione di pratiche e politiche circolari.

## **Azione Esterna**

Questa sezione si concentra su due aspetti fondamentali della strategia europea: lo sviluppo dell'approccio integrato alle crisi e la consolidazione del ruolo di mediatore internazionale nel campo della non proliferazione nucleare. Attraverso un'analisi dei casi studio rispettivamente del Sahel e degli Accordi sul Nucleare Iraniano, si giunge a proposte volte a rendere più efficaci le strategie europee. Nel primo caso la regionalizzazione delle missioni nel Sahel e la razionalizzazione della catena decisionale renderebbero più efficiente l'intervento nella regione; nel secondo caso, si consiglia di approfondire le relazioni bilaterali con l'Iran in campo umanitario e climatico, al contempo garantendo un rientro degli USA al tavolo delle negoziazioni a Vienna.

La nascita e la diffusione globale della rete ha richiesto infrastrutture che fossero capaci di immagazzinare, localizzare, processare informazioni in modo efficace. L'avvento delle grandi piattaforme, l'aumento della velocità di connessione e l'inarrestabile progresso tecnologico hanno portato una soluzione, il *cloud*, un'architettura informatica che permette agli utenti di accedere a tutti i tipi di servizi, sulla base di server gestiti da aziende private. Complice anche la mancanza di regolamentazione (spesso considerata conseguenza della velocità dello stesso progresso tecnologico), la capillarità globale del mercato digitale ha portato a enormi squilibri di potere al suo interno.

La rivoluzione digitale, e internet in particolare, ha portato all'aumento esponenziale del volume dei dati, diventati la materia prima scambiata all'interno del mercato digitale. Questo aspetto della rivoluzione può essere visto sotto due punti di vista, spesso interconnessi. Primo, il modello di business sviluppato dalle cc.dd. *Big Tech* durante "la crisi del dotcom" [1]. Ciò porta con sé importanti implicazioni per quanto riguarda: (i) la privacy dei cittadini; (ii) la stabilità della democrazia; (iii) il controllo della narrativa degli eventi. Secondo, con il rapido avanzamento dell'intelligenza artificiale (IA), il controllo dei dati assume un'importanza fondamentale non solo a livello commerciale ma anche geopolitico, sia per attori statali che non statali. Un'economia basata sull'analisi dei dati tramite IA permetterebbe di aumentare l'efficienza aggregata nei processi di produzione, impiegando le risorse nel miglior modo possibile [2].

All'alba della Presidenza francese del Consiglio europeo, il 2022 si prospetta come decisivo per impostare un nuovo percorso europeo nel campo della regolamentazione digitale.

In tale quadro, questa sezione analizzerà le seguenti proposte di regolamentazione europea: (i) Digital Service Act (DSA); (ii) Digital Market Act (DMA); (iii) Digital Governance Act (DGA); (iv) AI Act. Successivamente, si svilupperanno delle proposte per la creazione di una vera e propria "società digitale europea", basate su una più capillare formazione, una semplificazione dei meccanismi d'ingresso nel mercato e un ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, si definiranno i modi attraverso cui rendere più trasparenti i meccanismi che caratterizzano l'Intelligenza Artificiale.

## BACKGROUND

Il mercato digitale presenta numerose asimmetrie. In primo luogo, la natura stessa dei servizi online porta l'offerta a concentrarsi su poche piattaforme intermedie che diventano così altamente efficienti - si pensi a Google, Amazon [3]. Queste piattaforme offrono servizi digitali che conservano, trasmettono, e processano dati di terze parti [4], assumendo il ruolo di principali mediatori di una quota crescente di attività economiche (e sociali).

Nell'affrontare questo tema, l'UE propone due misure, il DSA e il DMA, mirate a regolamentare rispettivamente i grandi intermediari e i cc.dd. *gatekeepers* [5], tramite un corpus di norme comune, orizzontale e armonizzato a livello europeo. Ciò permetterebbe di rimediare alle imperfezioni presentate da un approccio regolatore basato sull'azione dei singoli Stati, dimostratosi inefficace sia nel prevenire pratiche illegali [6], sia nel creare opportunità per le piccole piattaforme online [7]. Un regolamento unico permetterebbe di creare una condizione paritaria nel singolo mercato digitale al fine di stimolare innovazione, crescita e competitività tramite la riduzione dei costi di adeguamento alla normativa nazionale. Nel caso specifico del DMA, l'obiettivo della Commissione europea è quello di assicurare un ambiente online aperto e giusto tramite la prevenzione di condizioni inique - e anti-concorrenziali - nei confronti di aziende e individui che dipendono dai servizi offerti dai *gatekeepers*.

In secondo luogo, l'attuale concentrazione del mercato del cloud vede quattro aziende - Alibaba, Amazon, Google e Microsoft - soddisfare la maggior parte della domanda per servizi *cloud* - servizi alla base delle nostre attività online e che, tra le altre cose, hanno permesso alla società di continuare a operare durante il periodo di confinamento causato dal COVID-19[8]. Questa concentrazione di potere rende le *Big Tech* degli attori geopolitici da non ignorare.

Anche se sempre soggette alla legge degli Stati in cui risiedono (Stati Uniti e Cina), la combinazione del controllo sulle infrastrutture e della crescita esponenziale della cosiddetta “*datasphere*” [9] allontana dai legislatori la possibilità di controllare in modo efficace questi attori [10]. Inoltre, la situazione è aggravata dal fatto che lo sviluppo delle infrastrutture digitali richiede massicci investimenti ad alto rischio. Mentre le *Big Tech* possono ragionevolmente confidare in un ritorno cospicuo tale da permettere l’assunzione di questi rischi, specialmente grazie al know-how in loro possesso, nel caso in cui a investire sia un agente pubblico (quale l’UE), questo genere di manovra risulta più rischioso [11]. Nonostante ciò, oltre che DMA e DSA, l’UE punta anche allo sviluppo di un cloud regionale che possa costituire una valida alternativa ai servizi offerti dalle *Big Tech* [12]. Altrettanto rilevante è la questione della privacy. Al riguardo, l’UE ha recentemente pubblicato il DGA, una proposta di regolamento mirata a: (i) liberare il potenziale produttivo dei dati; (ii) assicurare la privacy tramite l’ausilio di intermediari. Il regolamento creerebbe un sistema di “*data sharing providers*” la cui unica competenza è quella di fungere da intermediari in tale processo [13]. L’obiettivo, quindi, è quello di eliminare i conflitti di interesse endemici nel mercato dei dati dominato dalle *Big Tech* - e che portano queste ultime a prediligere il profitto a danno della protezione della privacy degli utenti.

Infine, la questione dell’IA presenta problematiche di tipo etico-legale. Occorre chiarire che l’importanza strategica di questa tecnologia ha portato a una competizione tra Stati per assumere il ruolo di leader in questo ambito, altresì chiamata “*AI race*”. Tale dinamica implica che le potenze geopolitiche che prendono parte alla corsa tenderanno a dare priorità alla velocità di sviluppo del settore nei loro rispettivi paesi e non all’efficienza dei regolamenti. Ciò sembra essere già realtà per i protagonisti di questa competizione, Stati Uniti e Cina. Questa corsa all’innovazione porta, di conseguenza, a mancanze di tipo etico e regolamentativo. L’IA è una tecnologia che presenta degli aspetti controversi, e che porta con sé alcune problematiche non ignorabili - ad esempio, sistemi di armi autonome [14] o rischi esistenziali da Intelligenza Artificiale Generale [15]. Se la relativa noncuranza per i rischi dell’IA che priorizza la velocità di sviluppo sembra essere già realtà per i protagonisti di questa competizione - Stati Uniti e Cina - l’UE ambisce a diventare essa stessa leader tramite una “terza via” [16]. Dal Libro Bianco sull’IA all’AI Act, la Commissione propone un nuovo approccio ai rischi dell’IA, la cd. linea “umano-centrica”. La proposta legislativa mira alla regolamentazione dell’IA con il fine di prevenire rischi per la democrazia e per i diritti individuali. Nello specifico, essa prevede l’istituzione (i) di un elenco di pratiche di IA vietate [17]; (ii) di regolamentazioni per i cosiddetti “sistemi ad alto rischio” [18];

(iii) di obblighi per le aziende che utilizzano l'IA di informare gli utenti nel momento in cui sono esposti a tale tecnologia[19]. La proposta presenta però una serie di lacune giuridiche, evidenziate da Veale e Borgesius (2021), che renderebbero la proposta della Commissione inefficace in alcune situazioni. Tali lacune derivano da mancate definizioni di parametri chiave - p.es., *"trustworthiness"* - e dalla descrizione relativamente superficiale di processi di applicazione della legge - p.es., la possibilità di vendere IA illegali in UE a terze parti al di fuori dell'Unione [20]. Inoltre, il regolamento disciplina principalmente gli utilizzi dei sistemi di IA, i dati e le valutazioni di rischio necessarie alla vendita, ma trascura di affrontare (o anche solo menzionare) la questione della responsabilità per gli effetti delle decisioni prese dagli algoritmi [21]. Per l'accertamento della responsabilità è necessario essere in grado di spiegare il come si è arrivati a una certa conclusione. Questa è una caratteristica - quella della "spiegabilità" - che nel caso delle cosiddette *"black box AI"* [22] non è possibile ottenere a causa della natura stessa degli algoritmi [23]. Pur volendo tralasciare il complesso dibattito etico riguardo la responsabilità morale di un agente artificiale, il problema della responsabilità giuridica delle sue azioni rimane - e questo nodo fondamentale è completamente assente nella proposta della Commissione [24]. Per quanto l'AI Act miri a ridurre al minimo il rischio che queste situazioni si verifichino, essendo questa una tecnologia basata su metodi statistici, un errore di valutazione sul lungo periodo rimane ancora una possibilità.

## PROPOSTE

È necessario che l'UE affronti le sfide poste dalle nuove tecnologie, dalle asimmetrie dei mercati digitali e dalla competizione con USA e Cina. Al riguardo, questa sezione esporrà quattro proposte che si ritiene possano permettere all'UE di colmare tale divario.

### **1. Miglioramento delle competenze digitali dei cittadini europei**

Si ritiene necessario aumentare gli investimenti nella formazione digitale dei cittadini europei, sia a livello professionale che di "alfabetizzazione" di base. Negli ultimi 5 anni l'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) è rimasto relativamente statico sulla voce "capitale umano" [25]. Questo rappresenta un problema, sia perché rallenta il progresso tecnologico a livello europeo a causa della mancanza di specialisti ICT, sia perché rischia rendere la transizione digitale un acceleratore delle disuguaglianze economiche e sociali [26].

Ciò che si rende essenziale, dunque, è creare nuovi percorsi di formazione e professionali capaci di fornire competenze digitali adeguate alle emergenti esigenze che riguarderanno il mercato del lavoro e la partecipazione alla vita democratica. Ma la formazione non è l'unica componente. Le università e i centri di ricerca devono divenire veri e propri centri d'innovazione, in grado di attirare talenti e start-up innovative che possano cooperare per raggiungere una vera e propria "maturità digitale". In questo, come in molti altri ambiti, il *NextGenerationEU* sarà uno strumento imprescindibile.

## **2. Semplificare l'ingresso nel mercato digitale per le start-up**

È necessario sviluppare una struttura legislativa che permetta - e incentivi - un facile e sicuro ingresso nel mercato per le start-up. Nello specifico, si sottolinea l'importanza di leggi più forti nel campo della proprietà intellettuale[27], e di incentivi - sotto forma di finanziamenti mirati alle start-up, incubatori di start-up, e supporti per la fase di scale-up - che permettano alle piccole e medie imprese di entrare e competere più facilmente nel mercato digitale dominato dalle Big Tech. Nel lungo periodo, questo provvedimento permetterebbe di creare un ecosistema europeo in grado di competere con quello statunitense e cinese, andando così ad attrarre investimenti e a sviluppare "big players" europei.

## **3. Ammodernamento delle pubbliche amministrazioni**

Sarà fondamentale investire nella modernizzazione delle pubbliche amministrazioni (PA) europee in modo da permettere alle stesse: (i) di applicare le norme sviluppate tramite i regolamenti analizzati in questo documento, e (ii) di stare al passo con la regolamentazione del processo tecnologico. Ciò significa investire nello sviluppo di nuove figure professionali, nel miglioramento delle competenze digitali e promuovere un rinnovamento generazionale dei dipendenti pubblici [28], così da permettere alle PA di affrontare le sfide dei nuovi regolamenti in modo efficace. Inoltre, la generale percezione dei dipendenti pubblici manca di una "comprensione, [...] impiego e [...] valorizzazione delle innovazioni tecnologiche per fini di pubblica utilità" [29]. La modernizzazione delle PA implica, quindi, anche un investimento comunicativo ed educativo mirato alla promozione di un cambio di paradigma nei termini ivi citati.

#### **4. Maggiore trasparenza per i sistemi di IA**

Sulla questione della responsabilità legale delle azioni compiute dalle IA, si propongono due soluzioni. Primo, la Commissione dovrebbe investire nella ricerca riguardo alla responsabilità morale e alla spiegabilità dei sistemi di IA - oltre che elaborare linee guida per implementare le conclusioni di questo dibattito nei regolamenti. Inoltre, è necessario inserire nei regolamenti europei delle linee guida chiare per quanto concerne la responsabilità legale delle azioni delle IA. Queste disposizioni dovrebbero basarsi sugli "Orientamenti etici per un'IA affidabile" sviluppati dal Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA [30]. Ciò darebbe agli organi giudiziari delle linee guida e dei principi sviluppati in modo indipendente su cui basare i propri ragionamenti nel caso in cui eventi perseguibili penalmente si dovessero presentare prima che una conclusione al dibattito sopracitato sia raggiunta. Sarà quindi compito della giustizia comprendere a chi attribuire la responsabilità di tali avvenimenti, e di conseguenza decidere chi condannare. Nel caso in cui la legge non preveda alcuna norma su questo punto, e l'impresa che ha sviluppato l'IA abbia operato secondo la legge, sussiste il rischio che un evento punibile penalmente rimanga de facto impunito, a causa della non spiegabilità del processo decisionale del sistema in questione.

## NOTE

- [1] Si veda J. Naughton, "The goal is to automate us: welcome to the age of surveillance capitalism", *The Guardian*, 20 Gennaio 2019. Link: <https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/20/shoshana-zuboff-age-of-surveillance-capitalism-google-facebook>.
- [2] J. Rifkin, *The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy and the World*, Palgrave MacMillan, USA, 2011.
- [3] D. Cutolo, M. Kenney, "Platform-Dependent Entrepreneurs: Power Asymmetries, Risks, and Strategies in the Platform Economy", in *Academy of Management Perspectives*, 35, 4, 2021.
- [4] Commissione Europea, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, 2020/0361(COD), art. 2.
- [5] Nel contesto del DMA, si definiscono gatekeepers quelle piattaforme che, grazie alla loro posizione di mercato, possono agire come organismi normativi privati. Questi devono soddisfare tre condizioni: (i) detenere una posizione economica forte; (ii) occupare una forte posizione di intermediari; (iii) detenere, ora o in futuro, una posizione duratura nel mercato. Si veda Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), 2020/0374(COD), art. 3(1).
- [6] Per pratiche illegali si intende la vendita di prodotti e servizi illegali nel mercato unico e la condivisione di contenuti illegali secondo gli standard europei. La rimozione sarebbe portata avanti, tramite un meccanismo di segnalazione da parte degli utenti, da un'autorità di supervisione basata su tre livelli. Si veda Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, 2020/0361(COD), artt. 50-66.
- [7] Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, 2020/0361(COD), considerando 1-2.
- [8] I. Bremmer, "The Technopolar Movement: How digital powers will reshape the global order", *Foreign Affairs*, November/December 2021, p. 115.
- [9] Si veda: J.S. Bergé, S. Grumbach, V.Z. Zencovich, "The 'Datasphere': Data Flows beyond Control, and the Challenges for Law and Governance", in *5 European Journal of Comparative Law and Governance*, 144, 2018.
- [10] I. Bremmer, op. cit., p. 116-117.
- [11] Ibid.
- [12] Commissione europea, Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the 2030 Policy Programme "Path to the Digital Decade", 2021/0293 (COD), p. 23.
- [13] Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati), 2020/0361(COD), pp. 29-33.
- [14] Si veda H.M. Roff, "The Strategic Robot Problem: Lethal Autonomous Weapons in War", *Journal of Military Ethics*, 13(3), 211-227, 2014.

[15] Si veda B. Nick, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*, Oxford University Press, UK, 2014.

[16] Per raggiungere l'obiettivo l'UE deve: (i) colmare il divario di investimenti tra UE, USA e Cina – nel 2018 gli investimenti pubblici dell'UE in progetti di ricerca e sviluppo per quanto riguarda l'IA ammontano a circa €3.4 miliardi, una somma che impallidisce di fronte ai €31 miliardi investiti dagli USA e ai €21 miliardi della Cina. Anche negli investimenti privati si riscontra un divario, con investimenti dell'UE che ammontano a €1.2 miliardi, a fronte di €4.8 miliardi cinesi e €12.3 miliardi da parte degli USA; (ii) creare una cornice legale che permetta la fioritura e la crescita di start-up che operano nel campo dell'IA. Un gap può essere rilevato anche nel numero di start-up nei tre paesi. In testa sono ancora una volta gli USA con 1.393 start-up, seguiti da UE e Cina con rispettivamente 402 e 383 start-up nel campo delle IA. Il problema principale qui è che, nonostante i due numeri – di UE e Cina – siano molto simili, le start-up europee hanno molte più difficoltà nel processo di scale-up e vengono spesso acquisite da grandi compagnie americane. Si veda A. Voss (Rapporteur), *Draft Report on artificial intelligence in a digital age (2020/2266(INI))*, Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age, pp. 16-22.

[17] Nello specifico, nei casi in cui l'IA possa essere utilizzata al fine di manipolare persone in modi che possano causare danni psicologici o fisici, social scoring, o identificazione biometrica in tempo reale. Si veda Commissione europea, *Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, 2021/0106(COD)*, Titolo II; [18] Ivi, Titolo III; [19] Ivi, Titolo IV.

[20] M. Veale, F.Z. Borgesius, "Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act", in *Computer Law Review International*, 22(4), luglio 2021.

[21] Qui si intendono quegli algoritmi che hanno un potere decisionale rilevante sulla vita dei cittadini, e i cui errori di valutazione avrebbero conseguenze penali se compiuti da un essere umano.

[22] Ovvero tutte quelle IA che, a causa degli algoritmi utilizzati (p.es., deep learning, machine learning), non permettono né agli utenti, né ai loro programmatori, di spiegare in che modo arrivano a una conclusione.

[23] M. Coeckelbergh, *AI Ethics*, The Massachusetts Institute of Technology Press, USA, pp. 116-123, 2020.

[24] L'unico cenno si rifà a un aspetto specifico dell'AI Act riguardante l'uso di AI nelle azioni delle forze dell'ordine (si veda punto 38, p.27).

[25] L'indice DESI è reperibile al link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>.

[26] Si veda D. Autor et al, *The Work of the Future: Building better jobs in an age of intelligent machines*, Massachusetts Institute of Technology, USA, pp. 7-30, 2020.

[27] Si veda A. Voss (Rapporteur), op cit, pp. 16; 28; 43.

[28] G. Buttarelli, "Un convegno sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione", Osservatorio sullo stato digitale, Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), 2021. Link: <https://www.irpa.eu/un-convegno-sulla-digitalizzazione-della-pubblica-amministrazione/>.

[29] Ibid.

[30] Nello specifico si veda Commissione europea, *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, Ufficio delle pubblicazioni, 2019, pp. 9; 12-14; 18-19; 23-24; 31, 2019.